

Territoriale n. 70310 del 3 ottobre 2006

Oggetto: Decreto legge concernente disposizioni urgenti di carattere finanziario.

Con il decreto legge n. 262/2006, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, concernente disposizioni urgenti di carattere finanziario, vengono dettate, fra l'altro, norme che coinvolgono direttamente le competenze di questa Agenzia.

In particolare, si evidenzia che, con tali disposizioni, viene modificata la Tabella delle tasse ipotecarie e sostituita la Tabella dei tributi speciali catastali.

Con riferimento a quest'ultima previsione viene inoltre stabilito che le modalità di esecuzione delle ispezioni catastali vengano disciplinate con provvedimento del Direttore dell'Agenzia.

Al fine di fornire agli Uffici i primi chiarimenti operativi in ordine all'applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, si illustrano di seguito le principali novità introdotte dalla norma.

Tributi speciali catastali

Il Titolo III della Tabella A allegata al decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito con modificazioni dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, da ultimo sostituito - per effetto dell'articolo 7, comma 1, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 - dalla tabella *2-quinquies* allegata alla legge 30 dicembre 2004, n. 311, viene integralmente sostituito dalla Tabella allegata al provvedimento in commento.

Dall'esame della nuova tabella emergono due rilevanti novità: in primo luogo, non è più previsto alcun tributo per l'erogazione del servizio di consultazione (visura) catastale; in secondo luogo, non è previsto tributo per le variazioni circoscrizionali degli enti territoriali.

Il punto 1.1 della nuova tabella riproduce, in sostanza, le medesime disposizioni di cui al punto 2.1 della previgente tabella, prevedendo la corresponsione di euro 16,00, quale importo fisso per il rilascio di certificati copie ed estratti, a cui va aggiunto l'importo proporzionale di euro 4,00, per ogni quattro elementi richiesti, o frazioni di quattro, presenti in ogni documento rilasciato. Detti elementi sono così individuati:

- particella, per gli estratti e le copie autentiche dalle mappe e dagli abbozzi;
- foglio di mappa per la copia dei quadri d'unione;
- vertice o caposaldo, per le copie di monografia;
- punto, per il quale si determinano le coordinate;
- unità immobiliare, per gli estratti storici e per soggetto;
- unità immobiliare urbana per il rilascio di copia di planimetrie ed elaborati planimetrici.

Il diritto proporzionale non si applica ai primi quattro elementi.

Il punto 1.2 della Tabella prevede un nuovo servizio, da erogare telematicamente, relativo al rilascio in formato digitale dell'estratto di mappa, peraltro utilizzabile unicamente per la redazione dei tipi di aggiornamento geometrico.

La tassazione è la medesima di quella prevista per il rilascio degli estratti di cui ai punti 1.1 e 1.1.1 della Tabella.

Il punto 2 quantifica gli importi dovuti per la definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali, particellari e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e nell'anagrafe tributaria.

Per ciascuna domanda di voltura trattata sono dovuti euro 55,00. Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare.

Per ciò che attiene le volture eseguite automaticamente da nota di trascrizione o per via telematica, si rimanda a quanto specificatamente chiarito con riferimento alle tasse ipotecarie.

Per gli accatastamenti delle nuove costruzioni o delle variazioni è dovuto l'importo di euro 50,00, commisurato ad ogni unità immobiliare dichiarata, ovvero derivata.

Per ogni tipo, fino ad un massimo di dieci particelle edificate o derivate sono dovuti euro 65,00; per ogni particella eccedente le prime dieci, presenti nel tipo, sono dovuti euro 3,00.

Il punto 3 tratta delle attestazioni di conformità degli estratti di mappa per tipi di aggiornamento geometrico, in relazione a ciascuno di essi è dovuto l'importo di euro 10,00, a cui va a sommarsi l'importo di euro 4,00, per ogni 4 particelle richieste, o frazioni di esse. Tale ultimo importo non è dovuto per le prime 4 particelle, o frazioni di 4, contenute nell'estratto.

Conformemente alle finalità e alla portata di carattere generale della disposizione in oggetto, verranno riesaminate le disposizioni impartite con la circolare n. 102/T del 30.06.1994 dell'ex Dipartimento del Territorio (come modificata dal punto C-2 della Circolare n. 12 del 21 dicembre 2001 di questa Agenzia), in merito alla determinazione del rimborso spese stabilito per gli enti autorizzati alla visura gratuita.

Si evidenzia altresì che la consultazione degli atti catastali presenti nelle banche dati informatizzate dovrà essere eseguita, di norma, con modalità informatiche.

In attesa dell'emanazione del provvedimento del Direttore dell'Agenzia del Territorio previsto dall'articolo 7, comma 22, del decreto legge in esame, si ritiene, comunque, opportuno mantenere traccia delle richieste formulate e dei dati identificativi dei soggetti richiedenti i servizi di consultazione della banca dati e degli atti.

Tasse ipotecarie

Il provvedimento in oggetto interviene anche sulle tasse ipotecarie apportando modifiche alla tabella allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31.10.1990, n. 347, come modificata, da ultimo, dal decreto legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

In particolare l'intervento si sostanzia nelle seguenti modifiche:

- a) *al numero d'ordine 1.2 la tariffa in euro è sostituita dalla seguente "55,00".*
- b) *al numero d'ordine 4.1 le Note sono sostituite dalle seguenti: "l'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale. La tariffa è raddoppiata per richieste relative a più di una circoscrizione o sezione staccata".*
- c) *il numero d'ordine 7 è sostituito dal seguente:
"7 Trasmissione telematica di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:
7.1 per ogni soggetto 4,00. L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale ai soli soggetti autorizzati alla riutilizzazione commerciale.".*

Per quanto attiene il numero d'ordine 1.2, si chiarisce che, come peraltro espressamente previsto dalla relativa disposizione, l'elevazione degli importi riguarda unicamente le formalità aventi efficacia anche di voltura e va a sommarsi all'importo di cui al punto 1.1 della Tabella in esame.

Con specifico riferimento alle innovazioni introdotte al numero d'ordine 7, in relazione al rilascio dell'elenco soggetti, si evidenzia che:

- a) il servizio sarà erogato "progressivamente", ossia non è prevista l'attivazione immediata e completa;
- b) l'invio per via telematica dovrà esser regolato da apposita convenzione da stipularsi con ogni singolo soggetto autorizzato alla riutilizzazione.

Appare, quindi, evidente, come la disposizione dell'art. 7 comma 19 del decreto legge preveda un passaggio graduale al regime di nuova introduzione, con la conseguenza che occorre approntare un sistema di disciplina della fase transitoria prevista dal provvedimento legislativo.

A tal fine, nelle more dell'attivazione del relativo servizio telematico - su base convenzionale - e della definizione delle procedure di autorizzazione, l'elenco stesso sarà comunque fornito ai richiedenti su supporto cartaceo previo pagamento del tributo, previsto dalla nuova Tabella, di euro 4,00 per ogni soggetto, anziché di euro 7 per ogni pagina dell'elenco, secondo quanto disposto dalla previgente disciplina.

Per il suddetto nuovo servizio, nelle more del pieno adeguamento delle funzioni di contabilità - già per il resto aggiornate con i nuovi importi - l'importo dovrà essere liquidato manualmente.

Per quanto concerne l'aspetto operativo nell'applicazione delle nuove quantificazioni, si rimanda al paragrafo "decorrenza" riportato nella circolare n. 1 del 04.02.2005. In particolare, per quanto concerne il Docfa telematico, la data di presentazione coincide con quella della richiesta del servizio.

Si precisa altresì che per le consultazioni effettuate tramite sistema "Openkat" nelle province autonome di Trento e Bolzano, nulla è innovato per quanto concerne il tributo speciale catastale dovuto per le visure, già oggetto della procedura operativa n. 5 del 29.10.2002, e che pertanto lo stesso dovrà essere introitato e versato all'erario dello Stato secondo le modalità previste. L'Ufficio è tenuto a contabilizzare le riscossioni con le consuete modalità manuali.